

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DELL'AMBIENTE DI

RAGUSA-SIRACUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 recante Norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo;

VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 29 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. 134 del 12 agosto 2014 con il quale, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, il termine di durata dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31/12/2015 è stato prorogato fino al 31/12/2020;

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. sopra citato;

VISTA la L.R. 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità" ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;

VISTA la L.R. 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" ed in particolare gli artt. 39 e 40 Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica);

VISTO il D.A. n. 319/GAB del 05 agosto 2016, "Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla l.r. 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.";

VISTO il D.A. n. 152/GAB dell'11 aprile 2019, "Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente del 7 ottobre 2019, n. 794 "Annullamento del D.D.G. n. 726 del 13 agosto 2019 – Attribuzione e gestione dei capitoli di spesa e di entrata secondo la ripartizione esposta nelle tabelle a) e b) allegate, in relazione alle nuove competenze attribuite alle aree ed ai servizi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente";

VISTA la L.R. n. 24 del 14 dicembre 2019, con la quale viene estesa la validità delle cc.dd.mm. al 31/12/2033;

- VISTO** il D.A. n.137/GAB del 21 maggio 2020, con il quale sono state definite le modalità di inoltro delle istanze di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2033;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2020, n.32 “disposizioni in materia di demanio marittimo – norme in materia di sostegno della mobilità pubblicata sulla Gurs n. 63 del 21 dicembre 2020;
- VISTO** l’art. 9 della L.R. 9/2021 che detta disposizioni relativi allo snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali;
- VISTA** la Circolare n.11 del 01/07/2021 al fine di dare uniformità alla stesura dei provvedimenti redatti dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, si fa presente che gli Uffici dell’Amministrazione regionale indicheranno in calce agli stessi che "il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 Aprile 2021 n.9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’ 1 Luglio 2021;
- VISTO** il D.P.Reg. del 05 aprile 2022, n. 9 pubblicato sulla G.U.R.S. del 01 giugno 2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.”;
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22 giugno 2022, “Approvazione nuovo organigramma del Dipartimento Ambiente”;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 16 Gennaio 2024, “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.4 del 20/01/2024;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 16 Gennaio 2024, Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026, pubblicata sulla GURS n.4 del 20/01/2024;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 Gennaio 2024 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.310 del 16 giugno 2022 “Articolo 7, comma 3, della regionale 12 maggio 2020, n.9 – Riduzione canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2021”;
- VISTO** il D.D.G. n. 1565 del 23/12/2022, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Moscuza, l’incarico di responsabile della “Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa”;
- VISTO** il D.P.Reg. del 13/02/2023, n. 450, di cui alle Delibera di Giunta Regionale di Governo del 10/02/2023, n. 94, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** l’art.36 del Codice della Navigazione – Concessione di beni demaniali;
- VISTO** il D.A. n.1784 del 30/12/2023 con il quale il termine di durata delle concessioni demaniali marittime, nel territorio della Regione Siciliana fissato al 31/12/2023, è stato differito *ope legis* al 31/12/2024;
- VISTA** la Concessione Demaniale Marittima n. 115 del 19/10/2018 con quale è stata concessa al Sig. Puccia Giorgio, di occupare suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 600,00, allo scopo di realizzare un’area attrezzata con ombrelloni e sdraio al servizio della clientela della struttura ricettiva “Villaggio Puccia-Casa Vacanze” in località Marina di Modica nel Comune di Modica (RG), area individuata catastalmente al F.M. 221 p.lla 198;
- VISTA** l’istanza di estensione della validità della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033 presentata per il tramite del portale del demanio marittimo al numero 947 dal sig. Puccia Giorgio, nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F.: OMISSIS, nella qualità di Titolare dell’omonima ditta individuale con sede legale OMISSIS, C.F.:OMISSIS, pec: OMISSIS, titolare della c.d.m n° 115 del 19/10/2018 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al numero 47142 del 12/08/2020;

- VISTO** il D.R.S. n. 714 del 16/06/2021, Rep. n. 6104 del 27/10/2021 registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Palermo 1, in data 15/11/2021 al n. 1655 serie 1, con il quale è stata regolarizzata amministrativamente la C.D.M. n. 115/2018, di cui è titolare il Sig. Puccia Giorgio, C.F.: OMISSIS, rilasciata per occupare suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 600,00, allo scopo di realizzare un’area attrezzata con ombrelloni e sdraio al servizio della clientela della struttura ricettiva “Villaggio Puccia-Casa Vacanze”, a carattere stagionale (1 giugno - 30 settembre), in località Marina di Modica nel Comune di Modica (RG), area individuata catastalmente al F.M. 221 p.lle 198;
- VISTE** le sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, con le quali l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha dichiarato l’inefficacia delle proroghe concesse sino al 31/12/2033, per contrasto con il diritto euro unitario, delle concessioni con finalità turistico ricreative e tuttavia, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31/12/2023;
- CONSIDERATO** che con le suddette Sentenze il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità che l’Amministrazione provveda, comunque, a rendere pubblica l’inconsistenza oggettiva dell’atto ricognitivo eventualmente già adottato e di comunicarla al soggetto cui è stato rilasciato detto atto;
- CONSIDERATO** che in attuazione a quanto sopra detto, si è reso necessario modificare il D.R.S. n. 714 del 16/06/2021;
- VISTO** l’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione - Variazioni al contenuto della concessione;
- VISTA** l’istanza presentata tramite il portale demanio il 26/04/2021 n. 4287 ed acquisita al prot.n. 25627 del 27/04/2021, da parte del Sig. Puccia Giorgio, nato OMISSIS, n.q. di Titolare dell’omonima ditta individuale, ha chiesto il rilascio di autorizzazione demaniale ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione per l’ampliamento dell’area già in concessione, per l’occupazione di ulteriori mq. 54,75 per la realizzazione di una condotta fognaria e modifiche all’interno dell’area già in concessione consistenti nella realizzazione di un locale bar e servizi, in località Marina di Modica nel Comune di Modica (RG), area identificata in catasto al F.M. 221 P.la 198, con utilizzo stagionale (1 giugno - 30 settembre);
- VISTA** l’avvenuta pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Modica dal 25/10/2022 al 24/11/2022, come da certificazione di pubblicazione acquisita al prot. n. 86845 del 30/11/2022 e che nel periodo all’uopo fissato non sono pervenute opposizioni e/o rilievi;
- VISTA** l’indizione della conferenza dei servizi semplificata con nota prot. n. 78797 del 28/10/2022, con modalità asincrona, ai sensi dell’art.18 della L.R. n.7/2019, per l’acquisizione dei pareri di competenza;
- VISTO** il parere tecnico favorevole sul progetto dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, rilasciato ai sensi dell’art. 12 del R.C.N., con nota prot. n. 0052347 del 12/04/2023, con le seguenti condizioni:
- *Che sull’area demaniale in oggetto dovranno essere realizzate e mantenute le opere descritte nella relazione descrittiva e nelle tavole progettuali presentate;*
 - *Che nel caso venga revocata la concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la ditta Puccia Giorgio sarà obbligato a rimuovere a proprie spese ed a semplice richiesta dell’Amministrazione concedente tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale marittimo di cui trattasi;*
 - *Che durante il corso dei lavori la ditta opporrà in siti idonei appositi segnali di prescrizioni diurni e notturni per evitare infortuni e danni a persone e cose, che resteranno ad esclusivo carico e colpa della Ditta appaltante;*
 - *Che la ditta Puccia Giorgio dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dalle opere eseguite possa derivarne pregiudizio alle eventuali concessioni limitrofe;*
 - *Che dovrà altresì assumere l’obbligo di sollevare in maniera assoluta l’Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza della presente concessione;*

- *Che non dovrà richiedere risarcimenti per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi quali mareggiate, anche di eccezionale violenza;*
- *Che osservi quanto prescritto dal D.A. 11 aprile 2019, relativo all'approvazione delle linee guida per la realizzazione dei P.U.D.M. delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia. –Parte IV – 2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, comma 1 bis, che recita: “Possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le esistenti, prevedendo anche una continuità delle concessioni stesse senza soluzioni di continuità, a condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici, docce e accessi al mare, una superficie complessiva non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L'area deve essere riservata, in relazione alla sua collocazione, in modo da consentire una adeguata fruizione del mare”.*

Il parere di competenza di questo Ufficio, deve intendersi valido ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Uffici ed Enti, a tutela di interessi che non rientrano nella competenza di questo Ufficio.

La ditta Puccia Giorgio dovrà munirsi infine, di tutte le autorizzazioni previste per legge.

VISTO il “Nulla Osta Doganale” prot. n°34651/RU del 20/12/2022 dell'Agenzia delle Dogane di Siracusa a condizione che:

- *E' fatto obbligo al destinatario della suddetta autorizzazione di consentire in ogni tempo, anche nelle ore notturne, l'accesso al personale dell'Amministrazione finanziaria per l'espletamento della vigilanza fiscale;*
- *E' fatto espresso divieto al titolare della presente autorizzazione di realizzare, nell'ambito del lotto demaniale oggetto di concessione la cui linea di delimitazione sul lato mare coincide con la linea doganale, recinzioni o manufatti di ogni genere in grado di ostacolare o addirittura compromettere la transitabilità, osservabilità o controllabilità incondizionata della linea doganale da parte del personale dell'Amministrazione Finanziaria;*

VISTO il parere positivo di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) Livello 1 – Fase di screening ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. rilasciato dal Comune di Modica con nota prot. n. 1563 del 10/01/2024;

VISTO il parere favorevole con nota prot. n. 101571/2023 Siav Ragusa del 13/02/2023 rilasciato dall'ASP RAGUSA n. 7;

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo con nota n. 0026710 del 16/12/2022 alle seguenti condizioni:

- *Rispettare la cd. fascia di rispetto di 5 m.l. dalla battigia;*
- *L'accesso all'arenile e sino alla battigia dovrà essere permesso, senza disagio, ai bagnanti ed in particolare ai soggetti diversamente abili;*
- *Dovrà essere garantita la pulizia del tratto demaniale eventualmente concesso, sia in fase di costruzione che in fase di rimozione della struttura progettata;*
- *Non si dovrà modificare, deturpare o danneggiare in alcun modo il tratto di litorale interessato;*
- *Calibrare l'eventuale installazione di fonti luminose in modo da non interferire con i segnalamenti che regolano alla navigazione marittima;*
- *Attenersi alle regole previste nell'Ordinanza di sicurezza balneare, con particolare riguardo alle caratteristiche ed alle dotazioni del servizio di assistenza e salvataggio;*
- *Garantire il puntuale rispetto delle norme in materia di tutela ambientale marino e costiero, ovvero di gestione dei rifiuti, anche in considerazione della stretta adiacenza della struttura al mare;*

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa con nota n.060.100 del 03/03/2023, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. a condizione che:

- *Le fondazioni dovranno essere realizzate con pali in legno senza l'ausilio di materiale bituminoso ne c.l.s.;*
- *La struttura dovrà essere posta distante dal sistema dunale;*
- *Tutti gli impianti dovranno essere non interrati ma posti sotto le pedane;*

VISTA la nota di determinazione di conclusione positività della conferenza dei servizi semplificata prot. n. 6925 del 02/02/2024;

VISTO il verbale dell'incontro del Dirigente Generale D.R.A. con i Dirigenti delle STA provinciali ed il Dirigente dell'Area 2 in merito alle Sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n.17 e n.18 del 09/11/2021, notificata con nota prot. n. 8814 del 14/02/2022;

VISTA la nota prot. n. 1100 del 11/01/2022 con la quale tenuto conto delle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, è stata comunicata alla Ditta l'efficacia della concessione demaniale marittima fino al 31/12/2023;

VISTA la nota prot. n.73570 del 11/10/2022 con la quale tenuto conto delle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, considerato che le concessioni demaniali marittime avranno scadenza al 31/12/2023, si chiede alla Ditta, di voler esprimere formale conferma di interesse all'istanza ex art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, inoltrata attraverso il Portale del Demanio Marittimo nell'istanza n. 4287 del 26/04/2021;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 74440 del 13/10/2022, ed inserita sul portale del Demanio Marittimo – Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente, con la quale il Sig. Puccia Giorgio nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F.: OMISSIS, n.q., di Titolare dell'omonima ditta individuale, C.F.: OMISSIS, con sede legale a Modica (RG) in via Modica-Ragusa n.4, P.E.C.: OMISSIS;

VISTA la polizza fideiussoria n. 116708965 dalla Allianz Assicurazioni S.p.A. a garanzia degli adempimenti inerenti la concessione demaniale marittima, per l'importo di € 3.500,00 del 23/02/2024 rinnovabile annualmente;

VISTA la Comunicazione antimafia B.D.N.A prot.n. PR_RGUTG_Ingresso_0016076_20240313, del 13/03/2024;

VISTE le risultanze della richiesta DURC, INAIL prot. 42860458 del 11/03/2024 valida fino al 09/07/2024;

VISTA la ricevuta comprovante il versamento dell'importo di € 250,00 quali diritti fissi del 10/04/2021;

VISTA la ricevuta comprovante il versamento dell'Imposta di Registro di € 200,00 del 27/02/2024;

VISTA la ricevuta di versamento dell'importo di € 61,97 quale tassa di CC.GG. del 27/02/2024;

VISTO il foglio di calcolo elaborato dalla S.T.A. di Ragusa- Siracusa per il periodo 2024 relativo alla variante alla concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art.24 del R.C.N.;

VISTA la ricevuta di pagamento del canone concessorio per l'anno 2023 della somma di € 1.160,55 effettuato in data 15/09/2023 presso Poste Italiane Agenzia di Modica;

VISTA la ricevuta di pagamento dell'integrazione canone concessorio per l'anno 2023 della somma di € 244,56 con PagoPa il 27/02/2024;

VISTA la ricevuta di pagamento dell'integrazione canone concessorio per l'anno 2022 della somma di € 133,29 con PagoPa il 27/02/2024;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 13421 in data 01/03/2024 con la quale il beneficiario è consapevole che il rilascio della concessione demaniale è concessa fino al 31/12/2024 e assume l'impegno che qualora la concessione demaniale marittima risultasse in contrasto con il PUDM successivamente approvato, la stessa dovrà essere adeguata alle previsioni del piano entro il termine di 90 giorni dall'approvazione ed è consapevole che ove risultasse non adeguabile andrebbe incontro alla revoca del titolo;

VISTO l'atto d'obbligo sottoscritto dal concessionario il sig. Puccia Giorgio firmato in data 03/04/2024;

VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 21621 del 03/04/2024 dell'Ufficio Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa con il quale il Responsabile dell'Ufficio, verificati i presupposti di legge e regolamentari, attestano la sussistenza dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni in uno agli adempimenti finanziari conformi al rilascio del titolo concessorio;

RITENUTO che il codice SIOPE relativo al capitolo 2871 articolo 1 Proventi da Concessioni è E.3.01.03.01.000;

RITENUTO ai fini demaniali marittimi nulla osta all'accoglimento delle richieste di estensione della validità temporale e di ampliamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione della C.D.M. n. 115/2018, fermo restando che la C.D.M. avrà efficacia sino al 31 dicembre 2024 come da sentenze del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021;

DECRETA

Articolo 1)

L'art. 1 del D.R.S. n. 714 del 16/06/2021, Rep. n. 6104 del 27/10/2021, è sostituito dal seguente:

“E' regolarizzata amministrativamente la Concessione Demaniale Marittima n. 115/2018 del 19/10/2018 con la quale è stata concessa al Sig. Puccia Giorgio, C.F.: OMISSIS, rilasciata per occupare suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 600,00, allo scopo di realizzare un'area attrezzata con ombrelloni e sdraio al servizio della clientela della struttura ricettiva “Villaggio Puccia-Casa Vacanze”, a carattere stagionale (1 giugno - 30 settembre), in località Marina di Modica nel Comune di Modica (RG), area individuata catastalmente al F.M. 221 p.lle 198, la cui validità è estesa al 31/12/2024”.

L'art. 3 del D.R.S. n. 714 del 16/06/2021, Rep. n. 6104 del 27/10/2021, è sostituito dal seguente:

“La C.D.M. n. 115/2018 continua ad avere efficacia fino al 31/12/2024 nei limiti dei diritti che competono al demanio ferme restando le condizioni e le prescrizioni risultanti dai pareri rilasciati dagli enti interessati al momento del primo rilascio e nei successivi atti di subingresso, e/o contenute nell'atto d'obbligo a suo tempo sottoscritto a corredo della concessione originaria.

Il concessionario è tenuto, a pena della decadenza dalla concessione, ad osservare tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nella concessione originaria, nonché a munirsi di aggiornate Autorizzazioni e Nulla Osta, ove previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività.

Tutte le opere realizzate in forza della presente concessione dovranno essere conformi e rispondenti a quelle autorizzate e meglio descritte ed evidenziate negli elaborati progettuali allegati alla concessione originaria ovvero come modificati da successivi articoli 24 R.C.N. rilasciati dall'Amministrazione.

Il concessionario è tenuto ad osservare, altresì, le disposizioni contenute nel codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione nonché nelle ordinanze e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese quelle impartite con la Circolare Assessoriale n. 4846/GAB del 06/12/2018 “Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime” – Direttiva “Plastic Free” (COM(2018) 28 final)”.

Articolo 2)

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla ditta Puccia Giorgio, con sede legale OMISSIS, C.F.: OMISSIS, pec: OMISSIS, cell: OMISSIS, n.q. di Titolare dell'omonima ditta individuale il Sig. Puccia Giorgio, nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F.: OMISSIS, **l'autorizzazione** demaniale, valida fino al **31/12/2024**, per l'ampliamento dell'area già in concessione, giusta C.D.M. n. 115/2018, di ulteriori mq. 54,75 per la realizzazione di una condotta fognaria e modifiche all'interno dell'area già in concessione consistenti nella realizzazione di un locale bar e servizi, pertanto la superficie complessiva sarà pari a mq. 654,75, a carattere **stagionale (1 giugno - 30 settembre)**, sita in località Marina di Modica nel Comune di Modica (RG), area identificata in catasto al F.M. 221 porzione della Particella 198.

Articolo 3)

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario Regionale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in uso, il canone complessivo di **€ 1.578,25 (euro millecinquecentosettantaotto/25)**, come da determina del canone, dei seguenti importi di canone annuale:

	Canone determinato	Recupero credito anni precedenti	Importo annuale da corrispondere	Anno di riferimento (salvo conguaglio)
2024	€ 1.578,25	€ 0,00	€ 1.578,25	per l'anno 2024 (salvo conguaglio)
TOTALE	€ 1.578,25	€ 0,00	€ 1.578,25	

da versare entro il quindici settembre di ogni anno in unica soluzione, **senza bisogno di ulteriori richieste o inviti da parte dell'Amministrazione**, mediante il canale **PagoPA** Codice 2226 -Capitolo 2871- (Concessioni di beni demaniali marittimi e loro pertinenze) inserendo nella causale l'anno di riferimento del pagamento e del numero della C.D.M.

Per gli esercizi finanziari relativi alle annualità di cui al comma precedente è accertata in entrata al Bilancio della Regione Siciliana al Capo XXII, cap. 2871, articolo 1 – Proventi da concessioni ed indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.003), la corrispondente somma dovuta dal concessionario per ogni anno di riferimento.

Per l'esercizio finanziario 2024 per il capo XXII ed il Cap. 2871, articolo 1 di entrata - Proventi da concessioni e indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.003), è stata accertata in entrata l'importo di € 133,29 (euro centotrentatre/29) versati con PagoPa il 27/02/2024, versamento relativo all'integrazione canone demaniale anno 2022 e l'importo di € 244,56 (euro duecentoquarantaquattro/56) versati con PagoPa il 04/03/2024, versamento relativo all'integrazione canone demaniale anno 2023. Per il canone anno 2024 sarà accertata l'importo di € 1.578,25 (euro millecinquecentosettantaotto/25).

Articolo 4)

L'autorizzazione di cui all'art. 2, è rilasciata nei limiti dei diritti che competono al demanio, con decorrenza dalla data di registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza dalla concessione, ad osservare tutte le prescrizioni e le condizioni risultanti dai pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria, riportati per esteso in premessa, nonché a munirsi di tutte le Concessioni, Autorizzazioni, Nulla Osta previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività.

Tutte le opere realizzate in forza della presente autorizzazione dovranno essere conformi e rispondenti a quelle meglio descritte ed evidenziate negli elaborati progettuali allegati al rapporto istruttorio prot. n. 21621 del 03/04/2024 e da adeguare secondo le condizioni prescritte della S.T.A. di Ragusa-Siracusa.

Il concessionario è tenuto ad osservare, altresì, le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione nonché nelle ordinanze e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese quelle impartite con la Circolare Assessoriale n. 4846/Gab del 06/12/2018 "Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime" - Direttiva "Plastic free" (COM(2018) 28 final).

Nel caso in cui in futuro gli accertamenti antimafia dovessero risultare positivi, il provvedimento sarà revocato.

Articolo 5)

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a norma della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 art. 98 comma 6.

Successivamente il presente decreto sarà trasmesso alla locale Ragioneria Centrale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9, per gli adempimenti consequenziali ed all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto.

Il presente provvedimento avrà efficacia dopo la registrazione da parte della Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente e sarà notificato al richiedente.

Successivamente il Decreto verrà trasmesso per la registrazione all'Agenzia dell'Entrate.

Il Decreto verrà annullato nel caso di motivi ostativi alla registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo competente per territorio rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla

comunicazione in via amministrativa dell'atto, o ricorso straordinario entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Pozzallo, lì 05/04/2024

F.to
Il Dirigente della S.T.A. Ragusa-Siracusa
(Dott. Francesco Moscuza)